



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 10/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 2 febbraio 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Acqui Terme (AL)** formulata con nota in data 21 gennaio 2016 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 26 gennaio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

FATTO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Acqui Terme (AL) espone quanto segue.

- con contratto del 28.12.2010 il Comune ha concesso il Servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015 ad un istituto di credito;

- con deliberazione della Giunta Comunale del 24.09.2015 sono state approvate le condizioni di gara per l'affidamento del servizio in argomento per il periodo 2016/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.10.2015 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria 2016/2020;

- con determinazione dirigenziale del 27.10.2015 è stata indetta una gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio in argomento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con approvazione del bando e del disciplinare di gara;

- con determinazione dirigenziale del 03.12.2015 si è preso atto dell'esito della suddetta gara andata deserta ed è stata informata, nella stessa data, la Tesoreria Comunale dell'esito negativo della procedura, specificando che, nelle more della definizione di nuova procedura per l'aggiudicazione del servizio, il precedente concessionario avrebbe dovuto assicurare il servizio essenziale con apposita proroga tecnica del contratto in essere;

- con determinazione dirigenziale del 28.12.2015 veniva ribadita la necessità di procedere alla proroga tecnica dal 01.01.2016 al 30.06.2016 con nelle more di espletamento di nuova procedura di gara, con la precisazione che la proroga doveva avvenire alle stesse condizioni previste dal contratto 28.12.2010;

- con note 11.01.2016 e 18.01.2016 il concessionario uscente precisava di non poter aderire alla predetta proroga tecnica alle condizioni della precedente convenzione in quanto mutate sia la normativa che le condizioni di mercato e, su richiesta dell'Ente, comunicava le variate condizioni in regime di proroga per il periodo 01.01.2016-30.06.2016 nelle more di nuova procedura di affidamento.

Data l'impossibilità di interrompere il servizio in argomento, l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad approvare la suddetta proroga tecnica, con riserva di

accertare la legittimità delle variazioni richieste dal Tesoriere, rimodulando altresì le condizioni di gara per addivenire al più presto alla nuova aggiudicazione del servizio.

Dopo aver dettagliatamente precisato le variazioni contrattuali, rispetto alla precedente convenzione, il Sindaco chiede a questa Sezione un parere in ordine alla legittimità delle variazioni al contratto del 28.12.2010, proposte dal tesoriere comunale, in regime di proroga tecnica.

PREMESSA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente

legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere in oggetto è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "*in materia di contabilità pubblica*" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge;

nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. 21.5.2015, n. 81).

Il quesito in esame verte sulla legittimità delle condizioni contrattuali di una specifica convenzione che, peraltro, seppure con riserve, l'ente ha già proceduto ad approvare. Pertanto, la richiesta di parere, riferentesi ad una fattispecie concreta, deve essere dichiarata inammissibile poiché si pone in contrasto con la ricordata generalità ed astrattezza dei pareri resi dalla Sezione ed involge una concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza del Comune istante.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016.

Il Relatore
F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente
F.to Dott. Mario Pischredda

Depositato in Segreteria il **5/02/2016**

Per il Funzionario Preposto
(Dott. Federico Sola)
F.to Mauro Croce